

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco FAVI	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Napoli (C.F. [OMISSIS] pec [OMISSIS]) in proprio e con la difesa dell'avv. [OMISSIS], elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Napoli Via [OMISSIS], avverso la decisione n. 136/2022 del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Napoli dep. il 21.12.2022, in pari data notificata a mezzo pec, con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre e mesi sei.

Per il ricorrente nessuno è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Udita la relazione della Consigliera avv. Paola Carello.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stata sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“per avere, in violazione degli artt. 9 (dovere di probità, dignità, decoro, indipendenza), 23 co. 5 e 6 (conferimento dell'incarico), 37 co. 1 (divieto di accaparramento di clientela), 50, co. 1, 2,3 (dovere di verità), art. 55, co 1 (rapporti con i testimoni e persone informate) Codice Deontologico, esercitato la propria attività professionale venendo meno ai doveri di probità, lealtà, correttezza, e non rifiutandosi di prestare la propria attività nonostante la conoscenza delle operazioni illecite e suggerendo l'adozione di comportamenti illeciti e fraudolenti e prove e documenti che sapeva essere falsi e intrattenuto rapporti anche con i testi che sapeva essere falsi. Fatti commessi in Napoli dal 2015”.

Il procedimento ha tratto origine dalla comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso il Distretto di Napoli (di seguito CDD per brevità) della notizia ricevuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ex art. 51, co.3, L. 247/12, in relazione all'applicazione in data 17.10.2018 della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di alcuni iscritti all'albo, tra i quali l'avv. [RICORRENTE].

Agli indagati era contestato di aver *“promosso, costituito ed organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazione”*; agli avvocati coinvolti di essere *“i legali dell'associazione”* e di avere esercitato in maniera continuativa la professione con modalità del tutto asservite agli interessi dell'associazione.

In particolare, all'avv. [RICORRENTE] veniva imputato di avere apportato il proprio contributo alle finalità della associazione per delinquere in qualità di avvocato, con il ruolo di patrocinatore nelle controversie giudiziarie relative ai falsi sinistri ideati e realizzati dalla associazione, in particolare contribuendo ad ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire, con i relativi mezzi istruttori da utilizzare nella definizione delle controversie.

Il CDD, esaminati gli atti e acquisita la notizia del *“giudicato”* cautelare penale per il rigetto del reclamo, in data 05.12.2018 deliberava l'applicazione anche nei confronti dell'odierno ricorrente della sospensione cautelare ex art. 60 L.247/12 per dodici mesi.

Il CDD procedeva in sede istruttoria all'acquisizione degli atti relativi al procedimento penale (Tribunale di Napoli n. [OMISSIS]/2015 R.G. notizie di reato, n. [OMISSIS]/2018 R.G. GIP, n.[OMISSIS]/19 R.G. Trib. XI Sez. Penale) e della documentazione depositata dalle difese degli iscritti attinti dalla segnalazione.

All'esito del dibattimento, ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare dell'avv. [RI-

CORRENTE] per tutte le violazioni contestate, veniva deliberata l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre e mesi sei.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- 1) *Insussistenza della violazione ex art. 37 co.1 Codice Deontologico, relativamente al divieto di accaparramento di clientela;*
- 2) *Insussistenza di violazioni relative al conferimento degli incarichi professionali ex art. 23 C.D.;*
- 3) *Insussistenza di violazioni ex art. 50 C.D., circa il dovere di verità nei confronti dei propri assistiti, in quanto, nella fattispecie, gli stessi o erano complici con il professionista nel disegno fraudolento in danno delle compagnie di assicurazioni o, diversamente erano mendaci nei confronti del patrocinatore a cui conferivano gli incarichi professionali;*
- 4) *Insussistenza di violazioni ex art. 55 C.D. relativamente al rapporto con testimoni e parti processuali;*
- 5) *Insussistenza della violazione ex art. 9 C.D. come evidente conseguenza dell'accoglimento delle richieste sin qui esposte.*

In via subordinata ha chiesto il ridimensionamento della sanzione comminata.

In data 17 maggio 2023 è pervenuta dal ricorrente, tramite pec alla Segreteria di questo Consiglio, un'istanza di rinvio dell'udienza del 18 maggio 2023 per legittimo impedimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istanza di rinvio dell'udienza, motivata con il legittimo impedimento a parteciparvi del ricorrente, non può essere accolta.

La richiesta viene determinata da "sopraggiunto impedimento personale" documentato da certificato medico del 16.5.2023 della dott.ssa [AAA] di Napoli (medico chirurgo) che attesta che il ricorrente è affetto da bronchite acuta (con inizio dallo stesso giorno, come dichiarato dal paziente) con prognosi di gg. 6 s.c..

Dal momento che l'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato, deve osservarsi che il certificato medico allegato alla richiesta, così come formulato, non è idoneo a dimostrare una impossibilità effettiva ed assoluta del ricorrente alla partecipazione all'udienza.

Pertanto l'istanza di rinvio, poiché non idoneamente supportata, va disattesa.

Nel merito del ricorso si osserva.

1. Ritiene il Collegio di dover esaminare in primo luogo la questione della prescrizione

dell'azione disciplinare, che ha priorità sul piano logico-giuridico rispetto a tutti i motivi di ricorso ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per la natura pubblica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale.

Il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa (Cass. SS.UU. n.30383/21; n. 23746/20; Consiglio Nazionale Forense sentenze n.199 del 28 ottobre 2022, n. 74 del 24 giugno 2020, n.71 del 21 giugno 2018, n.64 del 16 giugno 2018, n. 64, n. 162 del 6 novembre 2017).

Quando l'illecito deontologico attenga, come nel caso specifico, ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale ex art. 54 della L. n. 247 del 2012 anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell'organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza (Cass. S.U, 29/05/2023, n. 14957).

Con il capo di incolpazione sono state contestate al ricorrente condotte deontologicamente illecite omogenee e protrattesi nel tempo a partire dall'anno 2013, configuranti violazioni anche di norme penali, declinate nello svolgimento di attività professionali finalizzate alla realizzazione di scopi illeciti o fraudolenti, nell'acquisizione di plurimi rapporti di clientela attraverso procacciatori e con modi non conformi a correttezza e decoro, nell'utilizzo di documenti e testimoni falsi per conseguire in fasi stragiudiziali o giudiziali il risarcimenti dei danni subiti in sinistri falsi.

Dagli atti penali acquisiti dal CDD e dalla stessa documentazione depositata dalla difesa dell'incolpato è possibile accertare il momento in cui sono terminati i rapporti professionali che hanno originato le condotte contestate e che sono intercorsi tra l'avv. [RICORRENTE] e i Sigg.ri [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS], cioè i tre i coimputati che i giudici penali hanno ritenuto *“primi capi e promotori, e, comunque, tutti organizzatori dell'associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno delle compagnie di assicurazioni”* e che la Corte di Appello di Napoli ha condannato quali *“organizzatori”* del disegno criminoso alla reclusione i primi due a anni 7 mesi 11 giorni 10, il terzo a anni 5 mesi 11 giorni 10 (sent. n. [OMISSIS]/2021 agli atti).

Nel procedimento amministrativo la difesa dell'iscritto ha depositato alcune comunicazioni di rinuncia al mandato come prova della cessazione degli incarichi professionali conferiti dall'associazione in relazione a sinistri stradali: le comunicazioni - tutte *raccomandate a mano* prive di firme di ricezione ma sottoscritte dall'avv. [RICORRENTE] - hanno le seguenti date: 09.02.2016, 30.06.2016, 10.10.2016, 06.12.2017.

E' lo stesso incolpato che ammette e documenta la sussistenza e la prosecuzione di rapporti professionali con la compagine associativa almeno fino al dicembre 2017.

La circostanza del perdurare delle condotte contestate in sede disciplinare almeno fino a tale periodo di tempo trova conferma negli accertamenti eseguiti dalla P.G., che in data 17.10.2018, in sede di esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari e di perquisizione eseguita presso la sede operativa della organizzazione dedita alle truffe, rinvenne tra varia documentazione anche la traccia di un pagamento di compenso all'avv. [RICORRENTE] in data 10.07.2018. |

Ciò che emerge dagli atti e dalla produzione di parte convince della sussistenza dei comportamenti contestati all'avv. [RICORRENTE] certamente fino a tutto l'anno 2017 o anche al primo semestre dell'anno successivo, con conseguente possibilità di esercizio della potestà sanzionatoria disciplinare poiché non spirato il termine di prescrizione dell'azione disciplinare ex art. 56 L. 247/12.

2. I motivi di ricorso possono essere tutti trattati congiuntamente, atteso che sostanzialmente con essi il ricorrente deduce l'omessa motivazione in merito alle violazioni deontologiche accertate, ritenendo che il CDD di Napoli non abbia adeguatamente motivato la violazione degli illeciti deontologici contestati (artt. 23, 37, 50 e 55 c.d.f.), essendosi basato unicamente sulle risultanze del procedimento penale che ha dato vita all'ordinanza di custodia cautelare, senza considerare l'inesistenza di prova a supporto delle contestazioni.

I motivi sono infondati.

Anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati è sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini si richiede al giudice di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (conf. Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 268 del 31 dicembre 2021).

Il CDD di Napoli, in forza dell'ampio potere discrezionale riconosciuto al giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte, ha correttamente evidenziato le prove idonee e sufficienti a fondare il deliberato di responsabilità con una

logica e coerente motivazione sviluppata intorno agli atti penali acquisiti ed alla documentazione depositata dagli atti dalla segnalazione.

Rilevata la pendenza del procedimento penale che vede l'avv. [RICORRENTE] imputato per le stesse condotte contestate in sede disciplinare (Tribunale di Napoli, XI Sez. Penale R.G. n.[OMISSIS]/19), il CDD ha fatto corretta applicazione sia del principio del "libero convincimento" che di quello di "acquisizione della prova", in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, resta acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento.

“Le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore” ([Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021](#)).

Nella valutazione delle condotte contestate il CDD ha evidenziato come dall’esame degli atti relativi alla vicenda penale emerga la partecipazione dell’avv. [RICORRENTE] ai fini illeciti di una stabile ed articolata compagine associativa, strutturata intorno a “organizzatori” affiancati da “procacciatori di danno” e supportati dall’esterno da “falsi testimoni” e da periti e legali compiacenti, tra i quali figurava proprio l’odierno ricorrente.

In sede penale l’avv. [RICORRENTE] è imputato del reato p. e p. dall’art. 416 commi 1, 2, 3 e 5 c.p. e dall’art.4 L.146/2006 (cfr. n. 1 capo di imputazione decreto che dispone il giudizio del 16.1.2019), del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 110 c.p., 642 commi 1 e 2 c.p. in relazione a undici sinistri (cfr. n.111 capo di imputazione *ibidem*) e del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 e 372 c.p. in relazione ai medesimi sinistri di cui sopra (cfr. n.112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122) capo di imputazione *ibidem*).

Gli viene contestato di aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, avendo assunto il ruolo di patrocinatore in controversie giudiziarie relative a falsi sinistri, contribuito ad ideare la strategia giudiziale e stragiudiziale da seguire con i relativi mezzi istruttori, denunciato come veri sinistri in realtà mai accaduti, falsificato, alterato, precostituito elementi di prova e

documentazione a supporto.

Come rilevato nella pronuncia impugnata, le risultanze delle indagini svolte in ambito penale - attraverso una capillare attività investigativa espletata dalla Polizia Giudiziaria attraverso attività intercettiva telefonica e telematica, pedinamenti, perquisizioni, indagini bancarie, sommarie informazioni - hanno evidenziato come l'avv. [RICORRENTE] fosse pienamente inserito nel sistema illecito scoperto ed intrattenesse rapporti professionali continui con i soggetti promotori dell'associazione finalizzata alle truffe, che la Corte di Appello di Napoli ha condannato quali "organizzatori" del disegno criminoso alla reclusione a anni 7 mesi 11 giorni 10 (alcuni) e a anni 5 mesi 11 giorni 10 (altro) (sent. n.[OMISSIS]/2021 agli atti).

Non risulta prodotta dal ricorrente, né comunque acquisita agli atti del procedimento disciplinare, alcuna sentenza della Suprema Corte che avrebbe annullato con rinvio la decisione della Corte di Appello di Napoli, secondo la generica prospettazione del ricorrente che è priva anche dei minimi elementi di riferimento delle due pronunce.

Come correttamente ritenuto dal CDD, gli atti penali acquisiti comprovano in modo chiaro i confidenziali rapporti dell'avv. [RICORRENTE] con gli "organizzatori", il ruolo di primo piano del legale nella realizzazione della fase risarcitoria e giudiziale delle truffe, la completa sua consapevolezza della illiceità delle condotte che venivano suggerite, avallate e poste in essere.

Numerose sono le conversazioni telefoniche intercettate che delineano un esercizio continuativo della professione con modalità sottomesse agli interessi dell'associazione e con diretto coinvolgimento del legale nella fase di organizzazione settimanale e giornaliera dei testi da escutere alle udienze, secondo un programma predisposto direttamente dal [RICORRENTE] presso lo studio di [ALFA] al Centro Direzionale di Napoli, dove il legale era solito recarsi in giorni prestabiliti.

La decisione del CDD cita come emblematica la conversazione del 28.9.2015 con il [OMISSIS], al quale l'avv. [RICORRENTE] riferisce che un teste escusso la mattina non ha depresso "correttamente" e lo invita a cancellarlo dalla lista dei testi a disposizione dell'associazione (*"Eliminamml.... nun se ricorda o mes, nun se ricorda a cosa...."*).

A conferma della necessità di "eliminare" il teste l'avv. [RICORRENTE] precisa all'interlocutore di avere anche preventivamente parlato a lungo con il teste e di avergli mostrato le fotografie.

Anche ulteriori conversazioni confermano la consolidata prassi di incontrare i testi il giorno dell'udienza fuori dalla struttura del Giudice di Pace per indottrinarli prima dell'udienza in ordine a quanto da dichiarare.

Come riportato dal CDD, altre conversazioni lasciano emergere ulteriori gravi condotte del-

l'avv. [RICORRENTE] violative dei doveri fondamentali della professione, quali il diretto coinvolgimento del legale nella consegna degli assegni risarcitori direttamente al [OMISSIS] o al [OMISSIS], per l'accredito sui conti bancari accessi a Malta, o la diretta indicazione dei conti esteri alle compagnie assicuratrici per l'accredito degli importi liquidati; il pagamento da parte del legale di un compenso di euro 120,00 ad un teste mediante denaro fornito dall'associazione; la specifica richiesta al [OMISSIS] di una "*testimonianza ben fatta*" per un giudizio; l'utilizzo di terminologia inappropriata e fuorviante per indicare gli appuntamenti con i testi da indottrinare e quindi presentare dinanzi al Giudice di Pace.

Non può che condividersi l'assunto del CDD, secondo cui tali atti comprovano la piena consapevolezza e la diretta partecipazione dell'avv. [RICORRENTE] alle finalità e modalità illegali del sistema delle truffe assicurative, di cui il legale conosce le varie fasi, che vanno dalla costruzione a tavolino dei falsi sinistri ai successivi momenti di produzione, organizzazione ed utilizzo di prove false.

Come si legge nella decisione impugnata, dalla documentazione acquisita si riscontra anche nelle pratiche risarcitorie affidate all'avv. [RICORRENTE] la ricorrenza degli elementi comuni ai diversi sinistri stradali riconducibili all'associazione di [OMISSIS] e [OMISSIS]; quali la dinamica, l'omessa disponibilità del veicolo danneggiato per la verifica della Compagnia assicuratrice, la perizia di parte rilasciata apparentemente dalla Società [OMISSIS], il disconoscimento del presunto responsabile, l'incasso della liquidazione del sinistro su Iban o conti esteri, le testimonianze rese da teste presente in udienza per più sinistri diversi patrocinati dallo stesso legale, anche nello stesso giorno.

Dinanzi a tale contesto probatorio, non possono sussistere dubbi sull'esercizio continuativo della professione da parte del avv. [RICORRENTE] con modalità asservite ad interessi illeciti e con condotte del legale che violano specifiche regole deontologiche in tema di modalità di conferimento del mandato e di rapporti con il cliente (art. 23 c.d.f.), di acquisizione di clientela (art.37 c.d.f.), di introduzione ed utilizzo nel processo di prove false (art.50 c.d.f.), di rapporti con testimoni e persone informate (art.55 c.d.f.).

Tutte condotte violative di quelle regole di comportamento finalizzate a garantire l'indipendenza, la probità, la correttezza e la stessa dignità di ogni iscritto all'albo, nonché a tutelare l'affidamento della intera collettività nella classe forense.

3. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha chiesto il ridimensionamento della sanzione comminata, per la minore partecipazione e responsabilità del professionista.

All'avv. [RICORRENTE] il CDD di Napoli ha applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per anni tre e mesi sei che appare adeguata e proporzionata alla pluralità di illeciti di cui l'iscritto va riconosciuto responsabile, per le ragioni che seguono

ed integrano quelle esposte dal CDD in forza dei poteri conferiti a questo Consiglio quale giudice d'appello.

Oggetto di valutazione deve essere il comportamento complessivo dell'incolpato e la sanzione è unica anche ove nell'ambito dello stesso procedimento siano molteplici le condotte lesive poste in essere.

La sanzione non può essere frutto di un mero calcolo matematico, ma deve essere conseguenza della complessiva valutazione dei fatti e dei comportamenti contestati; essa deve *"...essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, alla eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive ed oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione"* (art. 21 III co, c.d.f.), nonché agli altri parametri di cui al successivo IV co..

All'avv. [RICORRENTE] sono state contestate condotte incluse nel novero dei comportamenti non colposi violativi della legge penale (art. 4, comma 2, c.d.f.) e lesive dei doveri sanciti nel Codice Deontologico Forense agli artt. 9 (doveri probità, dignità, decoro, indipendenza), 23 co.1,2,5,6 (conferimento dell'incarico), 37 co.1 (divieto di accaparramento di clientela), 50, co.1,2,3 (dovere di verità), art. 55, co.1 (rapporti con i testimoni e persone informate).

L'art. 9 c.d.f. enuncia i principi fondamentali della professione forense che vengono violati in occasione di ogni comportamento illecito.

Per l'infrazione dei doveri di cui agli altri articoli del codice deontologico sono tipizzate le seguenti sanzioni: art.23 co.1,2,5,6, per i co.1 e 2 sanzione edittale avvertimento, aggravabile fino alla sospensione di mesi 2; art.37 co.1 sanzione edittale censura, aggravabile fino alla sospensione di anni 1; art.50, co.1,2,3 sanzione edittale sospensione da 1 a 3 anni, aggravabile fino alla radiazione; art.55, co.1 sanzione edittale sospensione da 2 a 6 mesi, aggravabile fino alla sospensione fino a 3 anni.

La verifica delle sanzioni tipizzate per ciascuna violazione evidenzia che soltanto per la violazione del dovere di verità di cui all'art. 50 c.d.f. è possibile applicare in via aggravata la sanzione della radiazione, mentre con la sola sanzione edittale possono comminarsi già tre anni di sospensione, in conseguenza del profondo disvalore che per l'ordinamento connota le condotte di formazione e/o utilizzo di atti falsi, illeciti o fraudolenti da parte di un avvocato, soprattutto all'interno di un processo o nell'ambito dell'attività professionale.

Ritiene allora il Collegio che la sanzione in concreto applicata dal CDD di Napoli per le plurime violazioni contestate all'avv. [RICORRENTE] sia correttamente commisurata ai comportamenti di cui l'iscritto si è reso responsabile.

Nella concreta dosimetria della sanzione non possono trascurarsi la gravità delle condotte; la loro pluralità; la reiterazione nel tempo; il loro rientrare nel novero degli illeciti penali; le modalità ed il contesto delinquenziale in cui sono avvenute; la lesione dell'affidamento nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto; la compromissione dell'immagine dell'avvocatura e la perdita di credibilità e prestigio della categoria, conseguite dalla vicenda giudiziaria che ha generato misure cautelari personali e procedimenti penali ancora trattati nelle aule di giustizia, luoghi in cui gli avvocati sono quotidianamente chiamati a svolgere la loro funzione di co-protagonisti della giurisdizione e di difensori dei diritti.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 maggio 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Favi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 ottobre 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà